

REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI AREA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA

PREMESSA

L'Area Vasta 4, quale strumento organizzativo e riconoscimento delle professionalità, determina con il presente Regolamento le varie tipologie di incarico per i dirigenti dell'area medico-veterinaria e provvede alla graduazione delle funzioni dirigenziali secondo i criteri fissati dall'art. 27 del C.C.N.L. 08/06/2000, dall'art. 51 secondo comma del C.C.N.L. 05/12/1996 e dall'art. 26 del C.C.N.L. 08/06/2000, integrati dal C.C.N.L. per la sequenza contrattuale art. 28 del C.C.N.L. DEL 17/10/2008 in attuazione delle indicazioni vincolanti impartite dalla Direzione Generale ASUR con determina n. 752 del 11.11.2014.

ART. 1 – Tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari, ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L. 08/06/2000, sono le seguenti:
 - A) Incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di direttore di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs.vo 502/92;
 - B) Incarico di direzione di struttura semplice;
 - C) Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
 - D) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

ART. 2. Criteri di definizione degli incarichi da conferire

Le tipologie di incarico nell'ambito del presente Regolamento, sono esclusivamente quelle di cui all'art. 27 CCNL 8/6/2000

All'interno di alcune delle tipologie di cui al punto 2) vengono previste sotto categorie di incarico per una graduazione diversificata:

- L'incarico di Struttura Complessa non prevede al suo interno sotto categorie
- L'incarico di Struttura Semplice prevede al suo interno n. 2 sotto categorie
- L'incarico Professionale ex art. 27 lett. C) prevede al suo interno n. 4 sotto categorie
- L'incarico professionale ex art. 27 lett. D) non prevede al suo interno sotto categorie

ART. 3 – Incarichi di direzione di struttura complessa

1. Per incarichi di direzione di struttura complessa (art. 27, comma 1, lettera A) si intendono quelli relativi a strutture di livello aziendale ed a Unità Operative complesse caratterizzate da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione conseguiti, in via diretta, nei confronti del Direttore di Area Vasta.
2. All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra viene individuato un unico grado o livello di complessità.
3. L'incarico di struttura complessa è conferito nei limiti e con le procedure previste dal D.L. 13/09/2012 n. 158 conv. In Legge 8/11/2012 n.189, dall'art. 15 del D.Lgs. 502/92, dalla L.R. Marche n. 15 del 6/11/2007, dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 350 del 14/5/2015 e dalla DGRM 1503 del 4.11.2013

ART. 4 – Incarichi di direzione di struttura semplice

1. Per incarichi di direzione di struttura semplice con autonomia organizzativa (art. 27, comma 1, lettera B) si intendono quelli relativi alle Unità Operative Semplici, vale a dire articolazioni

interne alle strutture di cui all'art. 3 e naturalmente dotate di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie (art. 27 comma 3 CCNL 8/6/2000 integrato dal C.C.N.L. per la sequenza contrattuale art. 28 del C.C.N.L. del 17/10/2008) e dalla Determina del Direttore Generale ASUR n. 350 del 14/5/2015.

2. Gli incarichi di struttura semplice di cui al comma precedente possono essere affidati ai dirigenti che, dopo aver svolto 5 anni di attività nel SSN sia a tempo indeterminato che determinato, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Per attività si intende il servizio prestato nella qualità di dirigente medico o veterinario del SSN.
3. All'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture semplici vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità:
 - **Fascia "B1" – Strutture semplici dipartimentali:** dotate di responsabilità diretta di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
 - **Fascia "B2" – Strutture Semplici interne a Strutture Complesse:** Articolazioni interne ad U.O. Complesse dotate di responsabilità indiretta di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

ART. 5 – Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo

1. Ai dirigenti di cui al precedente articolo, cui non è affidata responsabilità di struttura semplice, a norma della lettera C) dello stesso comma del citato art. 27, sono conferibili incarichi di natura professionale.
All'interno di questa Fascia d'incarichi vengono individuati, in base alle capacità professionali riconosciute al dirigente, quattro livelli di professionalità:
 - **Fascia "C1" – Incarichi di natura professionale di "Alta specializzazione"**
 - **Fascia "C2" – Incarichi di natura professionale "Specializzato"**
 - **Fascia "C3" – Incarichi di natura professionale "Ordinario"**
 - **Fascia "C4" – Incarichi di natura professionale "Di base"**
2. L'incarico di cui al comma precedente è affidato – secondo le modalità di cui agli articoli 12-13-14 seguenti - previa valutazione delle conoscenze, delle capacità e competenze possedute dal dirigente nonché del livello delle attività svolte dal medesimo.

ART. 6 – Incarichi di natura professionale conferibili a dirigenti con meno di cinque anni di attività

1. Ai dirigenti neo assunti, dopo il superamento del periodo di prova fino al compimento dei cinque anni di attività nel SSN, sono conferibili solo incarichi di natura professionale di FASCIA UNICA previsti dalla lettera D) comma 1 art. 27 del C.C.N.L. 08/06/2000, che si caratterizzano per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica – funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
2. All'interno di questa Fascia d'incarico viene individuato un unico livello di professionalità.

ART. 7 – Modalità di affidamento degli incarichi di struttura complessa.

1. Gli incarichi dirigenziali di struttura complessa ex art. 27 lett. a) vengono assegnati previo espletamento di avviso pubblico ai sensi dell'art. 15 del D.to Lgs.vo 502/92 e dalla DGRM 1503 del 4/11/2013.

ART. 8 – Modalità di affidamento degli incarichi di struttura semplice

1. L'incarico di Struttura Semplice Dipartimentale ex art. 27 lett. b) di tipo B1 è conferito su proposta nominativa del Direttore del Dipartimento tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 CCNL 8/6/2000.

2. L'incarico di Struttura Semplice ex art. 27 lett. b) di tipo B2 è conferito su proposta nominativa del Direttore di Struttura Complessa tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 CCNL 8/6/2000.

3. Gli incarichi di cui ai paragrafi precedenti sono inoltre affidati previa valutazione comparativa dei *curricula* e nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento di AV

ART. 9 – Criteri e modalità di affidamento degli incarichi di natura professionale

All'atto del compimento dei primi 5 anni di anzianità senza soluzione di continuità è assegnato l'incarico ex art. 27 lett. C) subordinatamente alla previsione dell'accantonamento nel fondo di posizione di una quota percentuale a garanzia del rispetto della capienza del fondo. Tale norma – su disposizione ASUR con determina n. 752/2014 – è da considerarsi temporanea e sarà oggetto di nuove Linee Guida ASUR nel caso in cui ritorneranno ad essere utilizzabili le risorse accantonate per la RIA dei cessati.

1. L'incarico di tipo professionale ex art. 27 lett. c) di tipo C1, C2, C3 e C4 è conferito su proposta nominativa del Direttore della Struttura di appartenenza tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 CCNL 8/6/2000. La proposta può contemplare le funzioni e gli ambiti di autonomia e responsabilità da esercitare.

2. L'incarico di cui al paragrafo precedente viene inoltre affidato previa valutazione comparativa dei *curricula* e nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento di AV.

3. L'incarico di tipo professionale ex art. 27 lett. d) è conferito su proposta nominativa del Direttore della Struttura di appartenenza. La proposta può contemplare le funzioni e gli ambiti di autonomia e responsabilità da esercitare.

ART. 10 Criteri per la corresponsione della Retribuzione di Posizione

L'incarico di qualunque tipologia si perfeziona solo a seguito della stipula del contratto individuale o dalla sua integrazione con le modalità di cui all'art. 13 del CCNL 8/6/2000 e succ. mod. e all'art. 28c. 5 del CCNL 8/6/2000 e succ. mod.

Il valore complessivo della retribuzione di posizione e il dettaglio delle singole voci che la compongono deve essere indicato nel contratto individuale di lavoro.

La retribuzione di posizione può essere corrisposta solo a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro contenente le funzioni e gli obiettivi correlati all'incarico.

ART. 11 – Contratto individuale di lavoro per conferimento incarico

1. Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui all'art. 13 del C.C.N.L. 8/6/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni.

2. La mancata sottoscrizione del contratto individuale da parte del dirigente comporterà il non affidamento dell'incarico e, in mancanza della possibilità di affidamento di altro incarico dirigenziale

disponibile e solo dopo che l'Azienda avrà esperito ogni tentativo utile, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 12 – Durata degli incarichi

Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali hanno la seguente durata:

- a) incarichi di struttura complessa: da 5 a 7 anni;
- b) incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni;
- c) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera c): da 3 a 5 anni;
- d) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 comma 1 lettera d): 5 anni.

ART. 13 – Sostituzione del dirigente

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento di breve durata (quali, a titolo esemplificativo, concorsi, lutto, aggiornamento professionale, matrimonio, motivi personali etc.) da parte del dirigente di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente assegnato alla stessa struttura, indicato all'inizio di ciascun anno entro il 31 gennaio dal responsabile stesso, avvalendosi dei seguenti criteri:

- a) il dirigente deve essere titolare di una struttura semplice, ovvero di alta specializzazione, o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 del CCNL 8/06/2000 e smi;
- b) valutazione comparata dei curricula dei dirigenti interessati.

2. Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza medica e veterinaria. Al dirigente incaricato alla sostituzione non viene corrisposto nessun emolumento per i primi due mesi.

3. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente sostituito di un responsabile di struttura complessa compete per tutta la durata della sostituzione, una indennità mensile prevista dall'art. 18 del CCNL 8/6/2000.

4. Alla corresponsione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ad ogni periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può quindi essere corrisposta anche per periodi frazionati.

ART. 14 – Incarichi di Direttore di Dipartimento

Tutta la materia inerente gli incarichi di Dipartimento è regolata da apposito Regolamento

ART. 15 – Verifica e valutazione dei dirigenti

Tutta la materia inerente la verifica e la valutazione degli incarichi è regolata da apposito Regolamento

ART. 16 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento a leggi, Norme, CCNL, ecc.